

DELIBERAZIONE N. 463 DEL 13 MARZO 2009

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA – Protocollo d'Intesa tra il CNIPA e la Regione Campania per l'integrazione delle varie componenti del SPC della Regione Campania e per il loro governo.

PREMESSO

- CHE il Decreto Legislativo n° 42 del 28/02/2005 ha istituito il *Sistema Pubblico di Connettività e della Rete internazionale della pubblica amministrazione (nel seguito SPC)* ed ha affidato al CNIPA il compito della sua progettazione, realizzazione, gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro;
- CHE con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è stato pubblicato il "Codice dell'amministrazione digitale" (di seguito CAD), aggiornato dal Decreto Legislativo n. 159 del 4 aprile 2006, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";
- CHE con Deliberazione n° 2121 del 07/12/2007 la Giunta Regionale della Campania ha deliberato di aderire al nuovo sistema di cui al D.lgs. n° 42 del 28 febbraio 2005, con la migrazione degli attuali servizi della Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione (RUPA) nel Sistema Pubblico di Connettività e della Rete internazionale della Pubblica Amministrazione (SPC);
- CHE la Regione Campania ha avviato, in raccordo con le azioni del CNIPA, la riorganizzazione dei processi di erogazione dei servizi e la realizzazione dell'insieme delle infrastrutture atte a garantire standard di interoperabilità e cooperazione applicativa tra i Sistemi informatici ed informativi delle proprie sedi sul territorio nonché tra queste e gli Enti pubblici operanti sul territorio nazionale e regionale nel rispetto delle regole definite per il Sistema Pubblico di Connettività (SPC);

CONSIDERATO

- CHE la Regione ha aderito al Contratto Quadro (CQ) stipulato dal CNIPA per la fornitura dei servizi di connettività SPC;
- CHE in Regione Campania sono stati attivati e realizzati diversi progetti basati sull'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra cui si ritiene opportuno citare la "Realizzazione in Regione Campania di un Sistema telematico di prenotazione aziendale (CUP) finalizzato alla riduzione delle liste di attesa" (finanziato con risorse approvate e finalizzate dal Ministero della Sanità sulla scorta dei parametri fissati nel PSN ed a norma dell'art. 1 comma 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ed il progetto ICAR (di cui al Bando CNIPA 2005 - Sistema Pubblico di Connettività SPC) relativamente ai task infrastrutturali di Cooperazione Applicativa;
- CHE la Regione Campania, al fine di generare economie di scala e di avvalersi dei benefici che possono reciprocamente trarsi dalla collaborazione con il CNIPA, intende favorire l'adesione al SPC degli Enti locali agenti sul territorio della regione Campania;
- CHE all'art. 79 del CAD è stata istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito "Commissione", preposta agli indirizzi strategici del SPC;
- CHE la Commissione, così come previsto dalla lett. a) comma 2 dell'art. 79 del CAD, ha tra i vari compiti quello di assicurare il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
- CHE, nel rispetto della precedente lett. a) comma 2 dell'art. 79 del CAD si rende necessario disciplinare le modalità tecniche ed organizzative con cui integrare le componenti infrastrutturali ICT della Regione Campania nell'ambito del SPC, salvaguardando gli investimenti già effettuati;
- CHE alla lett. c) comma 2 dell'art. 79 del CAD si intende promuovere l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie, mentre alla lett. d) comma 2 dell'art. 79 si intende promuovere la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71, per cui si rende necessario definire gli ambiti di responsabilità tra le parti coinvolte nel governo delle componenti del SPC;
- CHE anche altre Regioni sul territorio nazionale hanno sottoposto all'esame della Commissione un proprio Protocollo di Intesa con il CNIPA per l'integrazione delle varie componenti del SPC regionali;

- CHE con D.P.C.M. del 1 aprile 2008 sono state approvate le Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema Pubblico di Connettività previste dall'articolo 71, comma 1-bis del CAD - G.U. del 21 giugno 2008 n. 144;
- CHE il Protocollo di Intesa per la Regione Campania è stato approvato dalla Commissione di Coordinamento SPC, sul quale il Collegio del CNIPA si è espresso favorevolmente con Delibera del 27 novembre 2008 n. 124;
- CHE con nota prot. n. 61510 del 23/01/2009 si è provveduto a trasmettere all'Avvocatura regionale la richiesta di parere sullo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Campania e Cnipa, per l'integrazione delle varie componenti del SPC della Regione Campania e per il loro governo;
- CHE con nota prot. n. 95894 del 04/02/2009 l'Avvocatura regionale non ha ritenuto di rilevare alcuna criticità riguardo allo schema di Protocollo di Intesa;
- CHE con nota prot. n. 61510 del 23/1/2009 si è chiesto analogo parere altresì all'Ufficio Legislativo del Presidente in forza della circolare prot. n. 4523/UDCP/GAB/GAB del 24/10/2007;
- CHE con nota del 2/3/2009, prot. n. 1001/UDCP/GAB/GAB, a firma del Capo di Gabinetto, si è rappresentato il n.o. dell'Ufficio Legislativo detto in ordine allo schema di protocollo d'Intesa;
- CHE il Protocollo di Intesa per la Regione Campania prevede, in aggiunta alle attività già in essere, le attività di vigilanza sulla qualità dei servizi erogati dai propri fornitori SPC e di prevenzione e monitoraggio degli incidenti informatici;
- CHE per lo svolgimento di tali attività può farsi ricorso alle professionalità interne al Settore 03 dell'A.G.C. 06 per la loro specifica competenza ed esperienza, atteso il fine istituzionale del Settore medesimo;

VISTO

- Le disposizioni che disciplinano il SPC di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (nel seguito "CAD") – aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
- L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che regola la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Il "Regolamento per la qualificazione dei fornitori del SPC" predisposto ai sensi dell'art. 87 del CAD ed approvato dalla Commissione di coordinamento del SPC;
- Il DPCM 1 aprile 2008 recante le "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del SPC", di cui all'art. 71 comma 1-bis del CAD;
- Il Piano Strategico della Società dell'Informazione della Regione Campania 2000-2006 in cui viene definito, nell'intervento 1.1.3 – Sistema Pubblico di Connettività della Regione Campania "SPC-RC", quale obiettivo strategico della Regione l'adeguamento delle proprie infrastrutture telematiche e la predisposizione e pianificazione del sistema di connettività regionale compatibilmente alle specifiche nazionali;
- Lo schema di Protocollo di Intesa allegato alla presente delibera e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il parere favorevole espresso dall'Avvocatura Regionale prot. n. 95894 del 04/02/2009;
- Il parere favorevole reso dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Regione Campania comunicato con nota prot. n. 1001/UDCP/GAB/GAB del 02/03/2009;

SI PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse e che si intendono riportate integralmente,

- **Di approvare** lo schema di Protocollo di Intesa tra CNIPA e Regione Campania per l'integrazione delle varie componenti del SPC della Regione Campania e per il loro governo, denominato Protocollo di Intesa, allegato alla presente delibera e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Di delegare** l'Assessore alla Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, allegato al presente atto divenendone parte integrante;

- **DI demandare**, in ordine alle attività di vigilanza della qualità dei servizi erogati e di prevenzione e monitoraggio degli incidenti informatici, a successivi atti monocratici del Settore 03 dell'A.G.C. 06 l'individuazione delle specifiche professionalità, interne al Settore medesimo, idonee a garantire l'assolvimento di detti compiti, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia e nel rispetto degli atti di indirizzo già adottati dalla Regione Campania;
- **DI trasmettere** la presente Delibera all'Assessorato alla Ricerca Scientifica, all'A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica e Sistemi Informativi" per quanto di competenza ed al Settore "Stampa, Documentazione, Informazione, BURC" per la pubblicazione - Ufficio redazione del Portale - per la pubblicazione sul portale.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Valiante



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CNIPA E LA REGIONE CAMPANIA
PER L'INTEGRAZIONE DELLE VARIE COMPONENTI DEL SPC
DELLA REGIONE CAMPANIA
E PER IL LORO GOVERNO**

INDICE

ART.1	DEFINIZIONI.....	5
ART.2	OBIETTIVI E FINALITÀ.....	5
ART.3	DURATA, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.....	6
ART.4	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	6
ART.5	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	6
ART.6	DOCUMENTI TECNICI INTEGRATIVI DELLE REGOLE TECNICHE	6
ART.7	MISURE PER ASSICURARE LA COMPATIBILITÀ DELLE COMPONENTI DEL SPC ALLE REGOLE TECNICHE DEL SPC	6
ART.8	MISURE PER ASSICURARE LA COMPATIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRODOTTA DURANTE L'INTEGRAZIONE DELLE COMPONENTI DEL SPC ALLE REGOLE TECNICHE.....	7
ART.9	MISURE PER ASSICURARE LA RISERVATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRODOTTA DAI FORNITORI DEL SPC.	7
ART.10	LE RESPONSABILITÀ DELLA REGIONE E DEL CNIPA	9
ART.11	SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI – EVOLUZIONE DI SERVIZI IN ESERCIZIO	10
ART.12	ORGANIZZAZIONE DEL MANAGEMENT	10
ART.13	COMPITI DEL COMITATO PERMANENTE	10
ART.14	REGOLAZIONE DEL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI TRA I FORNITORI	11
ART.15	AZIONI DEL CNIPA	11
ART.16	AZIONI DELLA REGIONE	12
ART.17	RESPONSABILITÀ DEL CG SPC AI FINI DELLA SICUREZZA	13
ART.18	RESPONSABILITÀ DELL'UNITÀ LOCALE DI SICUREZZA DELLA REGIONE	14
ART.19	RESPONSABILITÀ DELLE UNITÀ LOCALI DI SICUREZZA TERRITORIALI SOGGETTE ALLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA REGIONE.....	15
ART.20	RESPONSABILITÀ DEL CERT-SPC-C	15
ART.21	RESPONSABILITÀ DEL CERT-SPC-R.....	16
ART.22	SERVIZI DI MISURA, RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DEI DATI RESI DAL CG SPC.....	16
ART.23	OBBLIGHI DI INTERFACCIA CON IL CG-SPC DA PARTE DEI SOGGETTI MONITORATI (SM)	17
ART.24	OBBLIGHI DEL CG SPC CONNESSI AL MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E DI SICUREZZA EROGATI DAI SOGGETTI MONITORATI.....	18
ART.25	CG-SPC REGIONALI (CG-SPC-R)	18
ART.26	CONDIVISIONE DEI RISULTATI DELLE MISURE DIRETTE E MISURE PER FACILITARE LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA AMMINISTRAZIONI E FORNITORI	18
ART.27	CARATTERISTICHE DELLA QXN E SERVIZI RESI	19
ART.28	MODALITÀ PER CONNETTERE LA CN DELLA REGIONE CAMPANIA CON LE ALTRE COMPONENTI DEL SPC	19
ART.29	CARATTERISTICHE DEL NIV-SPC E SERVIZI RESI.....	20
ART.30	OBBLIGHI DELLA REGIONE AI FINI DI ABILITARE IN AMBITO SPC LA COMUNICAZIONE INTER-DOMINIO MEDIANTE VOIP	21
ART.31	INTEGRAZIONE DEI DOMINI VOIP DELLA REGIONE CON I DOMINI VOIP DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	21
ART.32	MISURE PER IL MUTUO SCAMBIO DEL KNOW HOW	21
ART.33	MODALITÀ DI ADESIONE AI SERVIZI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE EROGATI DAL CG-SPC	22
ART.34	MISURE DI SUPPORTO PER L'ISTITUZIONE DEI CENTRI DI COMPETENZA.....	22
ART.35	MISURE DI SUPPORTO PER L'ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEI FORNITORI SPC REGIONALI	22
ART.36	MISURE DI SUPPORTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI SPC EROGABILI IN AMBITO REGIONALE	23

TRA

il Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (in seguito indicato come CNIPA), con sede e domicilio fiscale in Roma via Isonzo, 21/b – 00198, codice fiscale n. 97103420580, nella persona del suo legale rappresentante e Presidente prof. Fabio Pistella,

E

La Regione Campania (nel seguito “Regione”), con sede in Napoli, alla Via S. Lucia n° 81, nella persona dell'Assessore all'Università e Ricerca Scientifica - Innovazione Tecnologica e Nuova Economia - Sistemi informativi e statistica, prof. Nicola Mazzocca;

VISTO

- a. le disposizioni che disciplinano il Sistema Pubblico di Connettività (nel seguito SPC) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (nel seguito “CAD”) – aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
- b. l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che regola la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- c. il “Regolamento per la qualificazione dei fornitori del SPC” predisposto ai sensi dell'art. 87 del CAD ed approvato dalla Commissione di coordinamento del SPC;
- d. il DPCM 1 aprile 2008 recante le “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del SPC”, di cui all'art. 71 comma 1-bis del CAD;
- e. il Piano Strategico della Società dell'Informazione della Regione Campania in cui viene definito, nell'intervento 1.1.3 – Sistema pubblico di connettività della Regione Campania, quale obiettivo strategico della Regione l'adeguamento delle proprie infrastrutture telematiche e la predisposizione e pianificazione del sistema di connettività regionale compatibilmente alle specifiche nazionali;
- f. la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2121 del 7 dicembre 2007 “Migrazione dei servizi della Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione (RUPA) nel Sistema pubblico di connettività e della Rete internazionale della pubblica amministrazione (SPC) – D. Lgs. n. 42 del 28/02/2005” con la quale la Regione aderisce al SPC e provvede alla realizzazione di una infrastruttura di telecomunicazione a supporto della costituente Community Network Regionale. Tale infrastruttura garantisce il trasporto dei dati, coerente in termini di velocità e capacità trasmissiva agli standard nazionali, di applicazioni realizzate nell'ambito della cooperazione applicativa quali, ad esempio, il Centro Unico di Prenotazione Regionale in ambito sanitario e l'Ampliamento dei servizi regionali a larga banda per SPC e fornitura dei servizi di base per le aree a mercato digital divide;
- g. che il CNIPA ha autorizzato la Società Telecom Italia S.p.A., quale aggiudicatario della gara multifornitore SPC, a cedere alla Società direttamente controllata Path-Net S.p.A. l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto Quadro OPA attraverso la stipula degli atti esecutivi con le amministrazioni aderenti al SPC;
- h. il Decreto Dirigenziale dell'Area Generale di Coordinamento n. 6 - Ricerca scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed Informatica - n. 3 del 26 marzo 2008 “Migrazione dei servizi della Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione (RUPA) nel Sistema pubblico di connettività e della Rete internazionale della pubblica amministrazione

(SPC) – D.Lgs. n. 42 del 28/02/2005 – Approvazione schema di contratto” con il quale si:

- i. accetta lo schema di Contratto Quadro OPA e relativi allegati definiti nella gara nazionale a procedura ristretta multi fornitore per l'affidamento dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito dell'SPC indetto dal CNIPA;
- ii. affida alla Società Path-Net S.p.A. l'implementazione dei servizi di connettività (servizi di trasporto, supporto, VoIP, interoperatività di base, manutenzione e assistenza) e dei servizi di sicurezza (servizi di protezione dei dati e dei sistemi da usi non autorizzati, garantendo la disponibilità ed il livello di servizio convenuto) per assicurare la connettività dell'infrastruttura regionale al QXN nazionale;
- iii. affida alla Società Path-Net S.p.A. la realizzazione di una rete di collegamenti ad altissima velocità con connessione SPC profilo always-on flat alla velocità di 2,5 Gbps delle 5 (cinque) sedi della Regione ubicati nei capoluoghi di provincia (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno) per assicurare il backbone di comunicazione della costituente Community Network Regionale.

CONSIDERATO CHE

- a. La Regione ha aderito al Contratto Quadro (CQ) stipulato dal CNIPA per la fornitura dei servizi di connettività SPC;
- b. la Regione partecipa al progetto ICAR (di cui al Bando CNIPA 2005 - Sistema Pubblico di Connettività SPC) relativamente ai task infrastrutturali di Cooperazione Applicativa;
- c. la Regione, al fine di generare economie di scala e di avvalersi dei benefici che i due Organismi possono reciprocamente trarre dalla collaborazione, intende favorire l'adesione al SPC degli Enti locali agenti sul territorio della regione Campania;
- d. è necessario disciplinare le modalità tecniche ed organizzative con cui integrare le componenti infrastrutturali ICT della Regione nell'ambito del SPC, salvaguardando gli investimenti già effettuati;
- e. è necessario definire gli ambiti di responsabilità tra le parti coinvolte nel governo delle componenti del SPC.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Titolo I - ASPETTI GENERALI

Art.1 Definizioni

1. Ai fini del presente documento si applicano le definizioni contenute negli articoli 1 e 72 del CAD e le definizioni contenute nell'articolo 1 delle "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema Pubblico di Connettività e nell'articolo 1 del Regolamento per la qualificazione dei Fornitori del SPC.
2. Si intende, inoltre, per:
 - a. "Regole tecniche", il documento contenente le "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del SPC", di cui alla lettera d del visto;
 - b. "Regolamento", il documento contenente il "Regolamento per la qualificazione dei fornitori del SPC", di cui alla lettera c del visto;
 - c. "fornitori", i fornitori di servizi di connettività e sicurezza qualificati secondo il Regolamento ed iscritti negli elenchi di cui all'art. 82 del CAD;
 - d. "Regione", l'ente Regione Campania;
 - e. "CN", la Community Network Regionale;
 - f. "CG-SPC", il Centro di Gestione SPC;
 - g. "CERT-SPC-C", Computer Emergency Response Team SPC Centrale;
 - h. "CERT-SPC-R", Computer Emergency Response Team SPC Regionale.;
 - i. "ULS-R", Unità Locale per la Sicurezza dell'infrastruttura regionale;
 - j. "ULS-T", Unità locali di Sicurezza delle Amministrazioni territoriali afferenti alla CN regionale.

Art.2 Obiettivi e finalità

1. Il presente documento, emanato ai sensi dell'Art. 12, comma 3 delle Regole tecniche, definisce le azioni e le regole tecniche ed organizzative che il CNIPA e la Regione devono svolgere e rispettare, conformemente alle prescrizioni contenute nelle Regole tecniche e nel Regolamento, al fine di integrare le infrastrutture ICT della Regione nel SPC.
2. Le azioni, le regole tecniche ed organizzative di cui al precedente comma dovranno consentire alle Amministrazioni del territorio della Regione di connettersi, di interoperare e di cooperare con le altre Amministrazioni del territorio nazionale, e quindi centrali e locali, in modo sicuro, efficiente ed efficace.
3. Le azioni, le regole tecniche ed organizzative di cui al comma 1 dovranno tenere conto delle infrastrutture realizzate e degli investimenti che la Regione e le Amministrazioni del territorio regionale, aderenti alla CN, hanno già effettuato e definire le misure che tali Amministrazioni ed il CNIPA dovranno intraprendere per gestire i cambiamenti (change management) minimizzando i costi complessivi.

Art.3 Durata, modifiche ed integrazioni

1. Il presente protocollo di intesa ha durata pari a quella delle attività necessarie per la realizzazione del progetto SPC e potrà essere modificato o integrato a seguito di intesa scritta tra le parti.

Art.4 Risoluzione delle controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il CNIPA e la Regione sulle attività regolate dal presente protocollo e dai suoi allegati saranno di norma definite in via bonaria.
2. In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta sarà devoluta alla Commissione di coordinamento SPC (Commissione) e, in ultima istanza, sarà risolta attraverso gli ordinari strumenti previsti per la risoluzione di controversie in materia amministrativa.

Art.5 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essere state preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente documento circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del protocollo d'intesa medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sulla base del presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato B del decreto legislativo 196/2003.

Titolo II - DOCUMENTAZIONE

Art.6 Documenti tecnici integrativi delle Regole Tecniche

1. Il CNIPA e la Regione ai sensi dell'art. 3 delle Regole tecniche e nel rispetto dei Regolamenti previsti all'art.79 e all'art.87 del Codice per l'Amministrazione Digitale, possono emanare i documenti tecnici integrativi per specificare particolari aspetti tecnici relativi alla integrazione della CN nel SPC.¹

Art.7 Misure per assicurare la compatibilità delle componenti del SPC alle Regole Tecniche del SPC

1. Il CNIPA e la Regione provvedono ad integrare le componenti del SPC realizzate per la parte di propria competenza nel rispetto degli standard adottati nelle Regole tecniche.

¹ Documentazione che può servire per integrare le Regole tecniche e specificare aspetti tecnici relativi alle CN regionali

2. La parti si danno atto che, nel rispetto di quanto previsto all'art 28, commi 3 e 4 delle Regole tecniche, nella prima fase di integrazione delle varie componenti del SPC potranno essere ammesse deroghe a quanto previsto al precedente comma, deroghe limitate al tempo necessario per assicurare, tramite un Piano di rientro, la coerenza operativa degli standard adottati nelle Regole tecniche. Le deroghe ed il Piano di rientro dovranno risultare da un apposito documento sottoscritto dalle parti.
3. Oltre a quanto previsto nel comma 2, le parti si danno atto che, ai sensi di quanto previsto all'art 28, commi 1 e 2 delle Regole tecniche, l'integrazione di nuovi servizi ovvero di evoluzioni di servizi esistenti nel SPC, può avvenire tramite una fase di sperimentazione in deroga agli standard adottati nelle Regole tecniche. La fase di sperimentazione, che deve essere approvata dalla Commissione, può avvenire solo dopo una valutazione dei rischi e l'adozione di misure atte a ridurre i possibili malfunzionamenti delle componenti del SPC già in esercizio. La fase di sperimentazione deve essere descritta da un apposito documento sottoscritto tra le parti e contenente i seguenti elementi:
 - a. Specifiche tecniche dei servizi oggetto della sperimentazione;
 - b. Piano dei tempi e delle azioni per la conduzione della sperimentazione;
 - c. Analisi dei rischi e delle misure da porre in essere per minimizzarli;
 - d. Analisi dei costi/benefici attesi per le PP. AA. e Piano finanziario per sostenere i costi della sperimentazione;
 - e. Metodologia di misura del conseguimento dei risultati attesa dalla sperimentazione.

Art.8 Misure per assicurare la compatibilità della documentazione tecnica prodotta durante l'integrazione delle componenti del SPC alle Regole Tecniche

1. Le parti si danno atto che i documenti necessari per integrare le componenti del SPC (sia della Regione che delle Amministrazioni Centrali) devono essere redatti conformemente a quanto previsto nel Titolo V delle Regole Tecniche.
2. In relazione a quanto sopra, nel corso dell'integrazione dovranno essere redatti i seguenti documenti tecnici che descrivono le singole componenti del SPC:
 - a. documenti di specifica dell'architettura e dei requisiti;
 - b. documentazione dei servizi;
 - c. documentazione di collaudo;
 - d. documenti di registrazione dello stato di configurazione dei servizi del SPC.

Art.9 Misure per assicurare la riservatezza della documentazione tecnica prodotta dai Fornitori del SPC.

1. La documentazione SPC è soggetta ai seguenti vincoli:
 - a. vincoli derivanti dalle Misure di protezione dei dati personali di cui al Dlgs. 196/2003;
 - b. vincoli derivanti dalla protezione delle informazioni industriali di cui al Dlgs. 30/2005;
 - c. vincoli derivanti dalle Misure di sicurezza (tecniche ed organizzative) dei servizi SPC.

2. I soggetti impegnati nell'erogazione dei servizi SPC sono tenuti alla protezione delle informazioni di cui al comma 1.
3. Le parti si danno atto che, vista la natura particolare del progetto che coinvolge molteplici attori, al fine di ridurre il rischio di compromissione dei diritti di proprietà intellettuale contenuti nei documenti di riscontro e in quelli prodotti durante il collaudo, in via cautelativa ed in attesa che la materia sia regolata dal Regolamento per l'organizzazione del SPC di cui all'art. 87 del CAD, tutta la documentazione del SPC è classificata nel seguente modo:
 - a. Atti pubblici: rientrano in questa categoria i documenti che non richiedono restrizioni di accesso, quali ad esempio i contratti, i capitolati tecnici, i listini prezzi e gli altri documenti utilizzati per l'espletamento di gare ad evidenza pubblica. Tale documentazione può essere pubblicata anche per via telematica dal CNIPA o dalla Regione e può essere resa accessibile a tutti.
 - b. Documentazione di riscontro: Tale documentazione, contenente elementi sensibili di cui al comma 1, è resa disponibile, ai soli soggetti di cui al comma 4, anche per via telematica, a cura del Fornitore.
 - c. Documentazione di riscontro riservata: Tale documentazione, contenente informazioni sensibili ai sensi del precedente comma 1 e tutelate dall'art. 98 del Dlgs 10 febbraio 2005, n. 30, è conservata presso la sede del Fornitore che ne garantisce la consultabilità, da parte dei soggetti aventi titolo, attraverso opportune procedure.
 - d. Documentazione di collaudo: Tale documentazione, contenente elementi sensibili di cui al comma 1, è disponibile in originale presso il CNIPA ovvero la Regione ed in copia presso il Fornitore.
4. Le parti si danno atto che le responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni devono essere suddivise nel seguente modo:
 - a. I Fornitori sono responsabili della pubblicazione per via telematica dei documenti di cui al comma 3 lettera b, garantendo il controllo degli accessi.
 - b. Il Fornitore è responsabile di consentire l'accesso ai soggetti di sua competenza (dipendenti, sub-fornitori, etc.).
 - c. Il CNIPA e la Regione sono responsabili di determinare, in conformità del comma 5, i soggetti che possono accedere alle informazioni (proprio personale, personale delle Amministrazioni, personale di Società che agiscono per loro conto, etc.).
5. L'autorizzazione ad accedere alla documentazione di cui alle lettere b, c, d del comma 3, deve essere concessa dal CNIPA o dalla Regione sulla base dell'effettiva necessità di disporre delle informazioni in essa contenute per i compiti dell'ufficio.
6. Le parti si danno atto che il personale autorizzato ai sensi del comma 5 deve essere:
 - a. autorizzato per iscritto,
 - b. istruito, eventualmente attraverso la sottoscrizione di un impegno alla riservatezza, sulle misure di cautela e di comportamento da tenere nella gestione della documentazione riservata del SPC,
 - c. registrato a cura del Responsabile della Sicurezza. Il registro deve contenere almeno l'identificativo del soggetto e gli estremi dell'autorizzazione: autorità che autorizza, motivazioni del rilascio e durata temporale dell'autorizzazione.

Titolo III - MISURE DI GOVERNANCE DELLE COMPONENTI DEL SPC – ASPETTI GENERALI

Art.10 Le responsabilità della Regione e del CNIPA

1. La Regione è responsabile della:

- a. Definizione del disegno, realizzazione e gestione delle infrastrutture condivise SPC di propria competenza, al fine di assicurare il mantenimento allo stato dell'arte delle tecnologie attraverso l'utilizzo delle soluzioni di comunicazione maggiormente vantaggiose in termini di salvaguardia dell'investimento, rapporto costo prestazioni e scalabilità, in modo conforme a quanto prescritto nelle Regole tecniche.
- b. Definizione del disegno, realizzazione e gestione delle componenti della CN di propria competenza territoriale, utilizzate dalle Amministrazioni che fanno parte della CN, al fine di assicurare il mantenimento allo stato dell'arte delle tecnologie attraverso l'utilizzo delle soluzioni di comunicazione maggiormente vantaggiose in termini di salvaguardia dell'investimento, rapporto costo prestazioni e scalabilità (ad esempio: dark fiber proprietaria ottenuta da aziende municipalizzate/facility regionali o comunque modalità IRU concessa direttamente alle PA), in modo conforme a quanto previsto dalle Regole tecniche.
- c. Vigilanza sullo sviluppo, realizzazione, integrazione nelle infrastrutture regionali delle componenti del SPC realizzate dalle Amministrazioni del proprio ambito territoriale, in modo conforme a quanto prescritto nelle Regole tecniche e vigilanza sulla loro gestione.
- d. Eventuale istituzione degli Elenchi dei fornitori del SPC operanti nell'ambito del territorio regionale conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento per la Qualificazione dei Fornitori SPC. L'istituzione degli Elenchi di fornitori regionali, fatta salva la possibilità di richiedere servizi di comunicazione integrativi a quelli già previsti in ambito nazionale, assicurerà:
 - i. l'inclusione dei fornitori di servizi SPC qualificati ed operanti nell'ambito del territorio nazionale;
 - ii. l'adozione di tariffe limitate superiormente da quanto previsto dai listini nazionali SPC, quale riferimento per la congruità di spesa.
- e. Eventuale istruzione delle pratiche per la Commissione ai fini dell'iscrizione – sospensione – cancellazione negli Elenchi dei propri fornitori e per la certificazione dei servizi da loro erogati. E' cura della Regione provvedere alla pubblicazione on line delle sopra dette informazioni.
- f. Vigilanza sulla qualità dei servizi erogati dai propri fornitori e segnalazione alla Commissione ed al CNIPA di gravi malfunzionamenti riscontrati nelle proprie componenti del SPC e delle azioni correttive poste in essere.

2. Il CNIPA è responsabile della:

- a. Definizione del disegno, realizzazione e gestione delle infrastrutture condivise del SPC di propria competenza in modo conforme a quanto prescritto nelle Regole Tecniche.
- b. Definizione del disegno, realizzazione e gestione delle componenti del SPC di propria competenza, in modo conforme a quanto prescritto nelle citate Regole Tecniche, ed utilizzate dalle Amministrazioni centrali e per quelle che intendono utilizzarle in via sussidiaria.
- c. Istituzione degli Elenchi dei Fornitori del SPC operanti nell'ambito del territorio nazionale conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento.
- d. Eventuale istruzione delle pratiche per la Commissione ai fini dell'iscrizione – sospensione – cancellazione negli Elenchi dei propri fornitori e per la

certificazione dei servizi da loro erogati. E' cura del CNIPA provvedere alla pubblicazione on line delle sopra dette informazioni.

- e. Vigilanza sulla qualità dei servizi erogati dai propri fornitori e segnalazione alla Commissione ed alla Regione di gravi malfunzionamenti riscontrati nelle componenti del SPC di propria responsabilità e le azioni correttive poste in essere.

Art.11 Sviluppo di nuovi servizi – evoluzione di servizi in esercizio

1. Il CNIPA e/o la Regione possono proporre in modo autonomo alla Commissione per la successiva approvazione, lo sviluppo di nuovi servizi ovvero l'evoluzione di quelli esistenti solo nel caso che tale operazione non comporti la necessità di adeguamenti delle infrastrutture agli altri soggetti di cui all'art. 75 del CAD.
2. Qualora tali evoluzioni o sviluppi comportino la necessità di adeguamenti per altri soggetti, è necessario, ai fini della valutazione della Commissione, prevedere studi preventivi ed analisi dei costi e dei benefici conseguibili complessivamente e della possibilità di scalare le soluzioni individuate.

Art.12 Organizzazione del Management

1. Fermo restando le competenze attribuite dalla normativa vigente al CNIPA ed alla Regione, le parti si danno atto che, vista la complessità tecnica ed organizzativa delle attività necessarie per l'integrazione delle componenti del SPC e per la loro successiva gestione, sia necessario istituire un Comitato Permanente (CP) composto pariteticamente da n. 6 membri (3 designati dal CNIPA e 3 designati dalla Regione) con il compito assegnato di sovrintendere e coordinare le attività necessarie per il buon fine dell'impresa.
2. Il CP può, con propria decisione autonoma e secondo le esigenze che si prospettano, istituire Gruppi di Lavoro ad hoc (GL) con compiti ed obiettivi prestabiliti per la risoluzione di particolari problemi. Normalmente i GL hanno incarichi limitati nel tempo e possono essere costituiti da personale esperto della Regione e del CNIPA. I GL devono essere costituiti per la risoluzione di particolari problemi specialmente per individuare le soluzioni meno onerose per l'integrazione delle varie componenti del SPC ovvero per definire le modalità di deroga alle prescrizioni contenute nelle Regole Tecniche.

Art.13 Compiti del Comitato Permanente

1. Il Comitato Permanente (CP) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e delle attività derivanti dal presente documento ed è tenuto a:
 - a. definire e monitorare un Piano Generale delle Attività (PGA), come di seguito definito;
 - b. farsi approvare dalla Regione e dal CNIPA il PGA compreso l'eventuale Piano finanziario;
 - c. monitorare il PGA con frequenza determinata sullo stato avanzamento lavori (SAL);
 - d. notificare alla Regione e al CNIPA l'avvenuta integrazione delle singole componenti infrastrutturali della Regione con le infrastrutture condivise, a

seguito del completamento con esito positivo dei collaudi di integrazione secondo quanto indicato nei successivi Titoli V, VI e VII;

- e. relazionare alla Regione ed al CNIPA sullo stato avanzamento lavori evidenziando, nel caso di mancato rispetto della pianificazione le cause da rimuovere ed i correttivi proposti. Tali Enti, nell'ambito delle proprie competenze, potranno approvare o richiedere modifiche al PGA;
2. Il Piano Generale delle Attività è un documento nel quale devono essere chiaramente individuati i seguenti elementi:
 - a. Piano temporale delle attività (con individuate per ogni attività le risorse necessarie e chi le rende disponibili).
 - b. Milestones.
 - c. Eventuale Piano finanziario con stima dei costi da sostenere per il CNIPA e la Regione.
3. La Regione ed il CNIPA, nel caso fosse necessario, dovranno rendere disponibili i finanziamenti pro quota ed indicheranno al CP il centro di spesa deputato al reperimento delle risorse necessarie.
4. La Regione ed il CNIPA relazioneranno alla Commissione sullo stato avanzamento lavori del PGA.

Art.14 Regolazione del flusso delle informazioni tra i fornitori

1. Il CNIPA e la Regione sono responsabili, ognuno per la parte di propria competenza, di regolare il flusso delle informazioni che i vari fornitori devono scambiarsi per il buon funzionamento complessivo del SPC.
2. A tal fine dovrà essere regolato lo scambio di informazioni relative:
 - a. alle specifiche di interfaccia tra le componenti di servizi realizzati da più fornitori. Le specifiche di interfaccia dovranno anche descrivere i requisiti che devono essere soddisfatti e le modalità per accertarne la conformità;
 - b. agli SLA delle singole componenti dei servizi qualora, per la loro erogazione, concorrano più soggetti;
 - c. le modalità e la pianificazione delle interruzioni di servizio dovute a manutenzioni programmate nel caso di utilizzo di infrastrutture comuni.
3. I fornitori dovranno assicurare lo scambio dei flussi informativi, necessari per il buon funzionamento del SPC, anche verso soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione delle infrastrutture proprie della CN (a.e. realizzazione di peering locali fra i fornitori e gli altri enti regionali partecipanti alla CN).

Titolo IV - MISURE DI GOVERNANCE DELLE COMPONENTI DEL SPC – ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Art.15 Azioni del CNIPA

1. Azioni tecniche:
 - a. Il CNIPA provvederà allo sviluppo e gestione del SPC di propria competenza come insieme di domini affidabili (trusted), costituiti da una federazione di domini di

sicurezza delle PAC e atti a garantire i livelli di sicurezza necessari all'intero sistema, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 delle Regole tecniche;

- b. Il CNIPA provvederà alla realizzazione del CG SPC e vigilerà che lo stesso applichi le procedure operative di dettaglio per la gestione della sicurezza.

2. Azioni organizzative:

- a. Il CNIPA provvederà alla individuazione delle responsabilità e degli ambiti di competenza di ciascun soggetto che partecipa alla catena di un servizio erogato in ambito SPC di propria competenza, con la possibilità di escludere la presenza di anelli deboli. A tal fine il CNIPA nominerà il Responsabile della Sicurezza del SPC per le parti di propria competenza.
- b. Il CNIPA produrrà appositi documenti da sottoporre all'approvazione della Commissione, descriventi le modalità di realizzazione del sistema di sicurezza e gestirà gli stessi documenti e quelli contenenti gli indirizzi strategici ed operativi per l'organizzazione e per la sicurezza fisica e logica del SPC di propria competenza, come atti coperti da "segreto d'ufficio", secondo la normativa vigente.
- c. Il CNIPA vigilerà, per le parti del SPC di propria competenza, sul corretto funzionamento del sistema di sicurezza, accertando il mantenimento nel tempo dei requisiti di qualificazione afferenti la sicurezza dei fornitori che abbiano ottenuto la qualificazione ed il mantenimento nel tempo della conformità dei requisiti di sicurezza per i servizi certificati alle specifiche di progetto.
- d. Il CNIPA, responsabile del CERT-SPC-C, verificherà che tale organismo, per la parte di sua competenza, definisca ed attui le metodologie per la prevenzione, il monitoraggio, la gestione e l'analisi degli incidenti di sicurezza, assicurando la coerenza e l'uniformità in tutto il sistema.
- e. Il CNIPA vigilerà che la componente centrale del sistema di sicurezza SPC realizzata dal CG-SPC, ovvero nell'ambito delle infrastrutture condivise svolga i suoi compiti di interfaccia con la componente distribuita (Unità locali di sicurezza).
- f. Il CNIPA definirà, con il supporto del CERT-SPC-C, le metodologie di gestione degli incidenti informatici e le modalità di interazione tra i vari soggetti che devono intervenire in tali eventualità.

Art.16 Azioni della Regione

1. Azioni tecniche che la Regione svolgerà:

- a. provvedere allo sviluppo e gestione del SPC di propria competenza come insieme di domini affidabili (trusted), costituiti da una federazione di domini di sicurezza dei soggetti afferenti alla CN regionale e atti a garantire i livelli di sicurezza necessari all'intero sistema;
- b. provvedere ad istituire la ULS-R e vigilare che la stessa applichi le procedure operative di dettaglio per la gestione della sicurezza regionale;
- c. dotarsi, in tutti i punti di contatto dell'infrastruttura di backbone a supporto della CN, la rete centrale e le reti dei soggetti afferenti alla CN regionale, di dispositivi di tipo firewalling, network intrusion detection ed event & log monitoring, necessari per rilevare e contenere eventuali incidenti di sicurezza ICT. I servizi di logging e archiviazione dei dati di tracciamento del traffico andranno associati per ogni accesso verso la global Internet e la QXN, e per l'accesso dai soggetti afferenti alla CN regionale. Tali servizi saranno centralizzati a livello del POP regionale di Napoli e, nello specifico, garantiranno le policy per la

granularità del tracciamento, il livello di privacy, i tempi di archiviazione e le politiche di disaster recovery dei dati che verranno definite nei documenti descriventi le modalità di realizzazione del sistema di sicurezza regionale.

2. Azioni organizzative che la Regione svolgerà:

- a. provvedere alla individuazione delle responsabilità e degli ambiti di competenza di ciascun soggetto che partecipa alla catena di un servizio erogato in ambito SPC di propria competenza, con la possibilità di escludere la presenza di anelli deboli. A tal fine la Regione nominerà il Responsabile della Sicurezza del SPC per le parti di propria competenza e costituirà una ULS-R con i compiti di cui al successivo Art. 18;
- b. stabilire e formalizzare un'insieme di criteri basilari e politiche per l'ammissibilità dell'uso dei servizi di rete regionale (AUP – Acceptable Use Policy), produrre appositi documenti da sottoporre all'approvazione della Commissione, descriventi le modalità di realizzazione del sistema di sicurezza, e gestire gli stessi documenti e quelli contenenti gli indirizzi strategici ed operativi per l'organizzazione e per la sicurezza fisica e logica del SPC di propria competenza, come atti coperti da "segreto d'ufficio", secondo la normativa vigente;
- c. vigilare per le parti del SPC di propria competenza sul corretto funzionamento del sistema di sicurezza, accertando il mantenimento nel tempo dei requisiti di qualificazione afferenti la sicurezza dei fornitori che abbiano ottenuto la qualificazione ed il mantenimento nel tempo della conformità dei requisiti di sicurezza per i servizi certificati alle specifiche di progetto;
- d. verificare, in quanto responsabile del CERT-SPC-R, che tale organismo, per la parte di sua competenza, definisca ed attui le metodologie per la prevenzione, il monitoraggio, la gestione e l'analisi degli incidenti di sicurezza, assicurando la coerenza e l'uniformità in tutto il sistema da esso controllato; qualora non si dovesse istituire il CERT-SPC-R, le sue funzioni saranno assolute dalla ULS-R di cui al successivo Art.18 che, in tale situazione, potrà avvalersi del supporto del CERT-SPC-C;
- e. vigilare che il CERT-SPC-R, svolga i suoi compiti di interfaccia tra le Unità locali di sicurezza delle Amministrazioni territoriali e le componenti centrali (CG-SPC e CERT-SPC-C);
- f. definire, con il supporto del CERT-SPC-R, le metodologie di gestione degli incidenti informatici e le modalità di interazione tra i vari soggetti che devono intervenire in tali eventualità; qualora un incidente possa avere delle ricadute all'esterno dell'ambito regionale, la Regione si obbliga a mettere in atto le procedure indicate dal CNIPA.

Art.17 Responsabilità del CG SPC ai fini della sicurezza

1. Il CG SPC, nel rispetto di quanto previsto all'art. 21, comma 7 delle Regole tecniche, è responsabile di:
 - a. definire e predisporre le procedure operative per la gestione della sicurezza della QXN e di tutte le infrastrutture condivise di rete, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del CAD;
 - b. definire e predisporre le procedure operative per la gestione della sicurezza delle altre infrastrutture di rete direttamente e indirettamente collegate, limitatamente ai profili relativi alla connessione alla QXN; alla definizione delle relative procedure operative, in conformità al modello federato, concorrono anche le Unità locali di sicurezza;

- c. per le infrastrutture condivise, individuare e attuare, sentiti gli altri Organismi di attuazione e controllo per i rispettivi ambiti di competenza e sulla base delle indicazioni risultanti dall'analisi del rischio, l'insieme di misure di prevenzione e protezione organizzative, operative e tecnologiche finalizzate ad assicurare, nel rispetto della legislazione vigente, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni, delle applicazioni e delle comunicazioni ed a garantire la continuità del servizio;
- d. misurare il livello di sicurezza del SPC, aggregando e correlando i dati provenienti dalle componenti distribuite del sistema di sicurezza;
- e. identificare e gestire gli incidenti di sicurezza, attraverso una propria componente dedicata, che collabora con il CERT-SPC-C, al fine del contenimento dei danni e del ripristino delle normali condizioni di operatività;
- f. notificare alle strutture del CERT-SPC-C, secondo le modalità stabilite nei documenti di cui all'art. 21, comma 5, lettera b) delle Regole tecniche, le informazioni relative agli incidenti informatici o a criticità pertinenti lo svolgimento delle attività di competenza;
- g. fornire periodici rapporti di riepilogo alla Commissione, agli Organismi di attuazione e controllo per consentire lo svolgimento delle rispettive funzioni di competenza;
- h. gestire la PKI impiegata nel SPC per l'erogazione dei servizi di sicurezza, comprensiva delle funzioni per il mutuo riconoscimento con altre PKI eventualmente in uso in SPC e conformi alle norme vigenti in materia di certificati digitali. Con riferimento a tale ambito di azione, sono svolte, in particolare, funzioni di:
 - i. Autorità di Registrazione (AR), consistenti nell'acquisire le informazioni necessarie per l'identificazione del titolare di uno o più certificati, secondo gli attributi forniti, specificati nelle regole di registrazione e certificazione (*Certification Practices Statement*, CPS) stabiliti dalla Commissione. Il processo di verifica della correttezza degli attributi forniti, anch'esso basato sulla politica (CPS) stabilita dalla Commissione, caratterizza il livello di sicurezza garantito sul SPC dalla CA del Gestore Tecnico della PKI SPC;
 - ii. Autorità di certificazione (CA), responsabile di attuare i processi di certificazione, sospensione e revoca dei certificati;
 - iii. Gestore delle TCL (*Trusted Certificate List*), con il compito di raccogliere in modo sicuro i certificati digitali da distribuire, organizzare le opportune liste, autenticare le liste e distribuirle all'interno del SPC.

Art.18 Responsabilità dell'Unità locale di sicurezza della Regione

1. La ULS-R ha la responsabilità di assicurare il coordinamento delle Unità locali di Sicurezza delle Amministrazioni territoriali, se costituite, ovvero di fornire funzioni sussidiarie di sicurezza per le Amministrazioni territoriali afferenti alla CN regionale che non ritengano conveniente dotarsi direttamente di tali strutture o avvalersi, per l'espletamento dei compiti, di fornitori qualificati.
2. Oltre a quanto indicato al comma 1, l'Unità locale di sicurezza della Regione (ULS-R), in attuazione di quanto previsto all'art. 21, comma 9 delle Regole tecniche, ha il compito di:
 - a. garantire, anche per il tramite di un fornitore qualificato, la realizzazione ed il mantenimento dei livelli di sicurezza previsti per il domino di competenza, così

come verrà definito nei documenti descriventi le modalità di realizzazione del sistema di sicurezza regionale;

- b. garantire che la politica di sicurezza presso la propria organizzazione sia conforme agli indirizzi e alle politiche di sicurezza definiti dalla Commissione;
- c. interagire con la struttura centrale per raccogliere, aggregare e predisporre nel formato richiesto le informazioni necessarie per verificare il livello di sicurezza del SPC;
- d. gestire, in autonomia o con il supporto di un Security Operation Center (SOC) di un fornitore qualificato, i sistemi di tipo firewalling, network intrusion detection ed event & log monitoring, ovvero dei sistemi posti sul confine dell'infrastruttura di backbone a supporto della CN regionale, al fine di rilevare e contenere eventuali incidenti informatici;
- e. notificare alla componente centrale ed al CERT-SPC-C ed al CERT-SPC-R, secondo le modalità stabilite, eventuali incidenti informatici o situazioni di attenzione o vulnerabilità;
- f. adottare le necessarie misure volte a limitare il rischio di attacchi informatici ed eliminare eventuali vulnerabilità della rete, causate dalla violazione e utilizzo illecito di sistemi o infrastrutture della pubblica amministrazione.

Art.19 Responsabilità delle Unità locali di sicurezza territoriali soggette alle attività di monitoraggio della Regione

1. Le Amministrazioni territoriali che aderiscono alla CN regionale, là dove possibile ed opportuno, costituiscono una ULS-T supportata e coordinata dalla USL-R, con i seguenti compiti minimi:
 - a. garantire, anche per il tramite di un fornitore qualificato, la realizzazione ed il mantenimento dei livelli di sicurezza previsti per il dominio di competenza, così come verrà definito nei documenti descriventi le modalità di realizzazione del sistema di sicurezza regionale;
 - b. garantire che la politica di sicurezza presso la propria organizzazione sia conforme agli indirizzi e alle politiche di sicurezza definiti dalla Commissione;
 - c. adottare le necessarie misure volte a limitare il rischio di attacchi informatici ed eliminare eventuali vulnerabilità della rete, causate dalla violazione e utilizzo illecito di sistemi o infrastrutture della pubblica amministrazione;
 - d. notificare alla USL-R ed al CERT-SPC-R, secondo le modalità stabilite, eventuali incidenti informatici o situazioni di attenzione o vulnerabilità.

Art.20 Responsabilità del CERT-SPC-C

1. il CERT-SPC-C di concerto con il CNIPA, definisce le metodologie per la prevenzione, il monitoraggio, la gestione e l'analisi degli incidenti di sicurezza, assicurando la coerenza e l'uniformità in tutto il sistema. Il CERT-SPC-C ha il compito di:
 - a. svolgere attività di prevenzione degli incidenti informatici anche mediante la produzione di documenti tecnici e di bollettini di sicurezza sulle minacce e sui potenziali attacchi che potrebbero incombere sul SPC, al fine di migliorare gli standard e i livelli di sicurezza del sistema stesso e ridurre la probabilità di accadimento di incidenti;

- b. analizzare gli incidenti di sicurezza e le azioni intraprese per la loro gestione al fine di proporre eventuali azioni correttive indirizzate a scongiurare il ripetersi del particolare incidente informatico;
- c. collaborare con le analoghe strutture presenti a livello nazionale ed internazionale, nonché con le autorità di polizia competenti;
- d. definire, con il supporto dei CERT-SPC-R, le metodologie di gestione degli incidenti informatici e le modalità di interazione tra i vari soggetti che devono intervenire in tali eventualità.

Art.21 Responsabilità del CERT-SPC-R

1. Il CERT-SPC-R nell'ambito del proprio dominio di competenza ha il compito di:
 - a. svolgere attività di prevenzione degli incidenti informatici anche mediante la produzione di documenti tecnici e di bollettini di sicurezza sulle minacce e sui potenziali attacchi che potrebbero incombere sul SPC, al fine di migliorare gli standard e i livelli di sicurezza del sistema stesso e ridurre la probabilità di accadimento di incidenti;
 - b. analizzare gli incidenti di sicurezza e le azioni intraprese per la loro gestione al fine di proporre eventuali azioni correttive indirizzate a scongiurare il ripetersi del particolare incidente informatico;
 - c. collaborare con le analoghe strutture presenti a livello nazionale ed internazionale, nonché con le autorità di polizia competenti
2. Il CERT-SPC-R collabora e si avvale nei suoi compiti del CERT-SPC-C secondo le modalità definite.

Titolo V - MISURE PER L'INTEGRAZIONE DELLE COMPONENTI DEL SPC – INTERAZIONE CON IL CG-SPC

Art.22 Servizi di misura, raccolta e distribuzione dei dati resi dal CG SPC

1. I servizi di misura erogati dal CG-SPC, conformemente a quanto indicato nel Titolo VII delle Regole tecniche, sono articolati in:
 - a. Servizi di misura indiretta. Detti servizi sono volti a verificare che siano rispettati nel tempo i requisiti per l'iscrizione dei fornitori negli elenchi nazionali ed hanno pertanto lo scopo di fornire alla Commissione gli elementi conoscitivi necessari per l'esercizio delle funzioni previste all'art. 79, comma 2, lettera f) del CAD (sospensione e revoca della qualificazione).
 - b. Servizi di misura diretta. Sono misure realizzate in modo indipendente, con l'obiettivo sia di consentire l'affinamento nel tempo degli strumenti e dei metodi di misura adottati dai Soggetti Monitorati, sia di fornire supporto nella risoluzione di eventuali contenziosi tra Amministrazioni e fornitori.
2. I servizi di raccolta e distribuzione dei dati comprendono la raccolta, la conservazione e la pubblicazione di dati relativi alla qualità ed alla consistenza dei servizi di connettività e di sicurezza erogati dai Soggetti Monitorati. Sono volti a fornire al CNIPA ed alle Regioni le informazioni di sintesi per avere visibilità immediata dello stato di realizzazione del SPC, nonché di intraprendere azioni per il

miglioramento continuo della qualità erogata. Sono inoltre volti a fornire alla Commissione gli elementi conoscitivi necessari per pianificare l'evoluzione del SPC secondo un disegno unitario ed in linea con le esigenze delle Amministrazioni.

3. Il CG-SPC, quale componente delle infrastrutture condivise, opera sotto la responsabilità del CNIPA ed ha l'obbligo di fornire al medesimo e, a richiesta, alla Regione gli elementi necessari per gli adempimenti della Commissione previsti dall'art. 79, comma 2, lettera g) del CAD.
4. I parametri generali utilizzati per la misurazione della qualità dei servizi rilevanti per determinare gli elementi di cui al precedente comma devono essere approvati dalla Commissione. Le parti si danno atto che tali parametri dovranno essere successivamente notificati, ogni Ente per la parte di propria competenza, ai Fornitori iscritti nei propri Elenchi dei Fornitori Qualificati SPC. Le parti si danno atto che sarà propria cura prevedere nei bandi di gara l'obbligo per i fornitori di consentire ai il monitoraggio dei parametri generali.
5. Il CNIPA, ovvero la Regione, ovvero la singola Amministrazione, ai fini del miglioramento continuo della qualità dei servizi resi, possono richiedere al CG SPC ovvero al CG SPC-R, il monitoraggio di ulteriori attributi di qualità dei servizi.
6. I sopra citati soggetti, utilizzano le misure effettuate dal CG SPC ovvero dal CG SPC-R ai fini di disporre di misure degli SLA di terza parte per l'eventuale risoluzione bonaria di contrasti che possono sorgere nella valutazione dei livelli di qualità erogata e, comunque al fine di intraprendere le eventuali opportune azioni correttive o di miglioramento.

Art.23 Obblighi di interfaccia con il CG-SPC da parte dei Soggetti Monitorati (SM)

1. Per consentire al CG SPC l'erogazione dei servizi di misura, raccolta e distribuzione dati indicati nel precedente articolo i Soggetti Monitorati, in conformità con quanto indicato nell'Art. 17 e nell'Art. 30 delle Regole tecniche, sono obbligati a rendere disponibili al CG-SPC le informazioni relative a qualità e consistenza dei servizi erogati, secondo le specifiche di interfaccia definite dal CNIPA in apposito documento, approvato dalla Commissione e pubblicato per via telematica. Le specifiche di interfaccia tra Soggetti Monitorati ed il CG-SPC costituiscono un documento tecnico integrativo alle Regole tecniche, ai sensi dell'Art. 3 delle stesse Regole tecniche.
2. L'interconnessione delle infrastrutture dei SM al CG-SPC ai fini dello scambio di informazioni di cui al comma 1 sarà effettuata secondo un piano esecutivo, ovvero un documento predisposto dal gestore del CG-SPC ed approvato dalla Regione e dal CNIPA, nel quale saranno indicate le modalità ed i tempi previsti per la validazione della integrazione e l'attivazione dei servizi.
3. Le prove di validazione della integrazione saranno effettuate nell'ambiente di collaudo predisposto dal gestore del CG-SPC. A completamento con esito positivo delle operazioni di validazione, si procederà alla migrazione nell'ambiente di esercizio.
4. Le parti si danno atto che, il CNIPA per le Amministrazioni centrali e le Regioni per i soggetti aderenti alla CN regionale, provvederanno ad inserire nei Capitolati di gara gli obblighi per i fornitori iscritti negli Elenchi di competenza di interfacciare il CG-SPC e di rendere disponibili le informazioni oggetto di raccolta da parte del CG-SPC, secondo quanto indicato nelle specifiche di interfaccia definite dal CNIPA ed approvate dalla Commissione.

Art.24 Obblighi del CG SPC connessi al monitoraggio dei servizi di connettività e di sicurezza erogati dai Soggetti Monitorati

1. Il CG-SPC è obbligato a comunicare repentinamente al CNIPA ed alle Regioni scostamenti derivanti dalle misurazioni indirette relative ad uno o più fornitori iscritti nell'Elenco nazionale ovvero nell'Elenco regionale. Il CG-SPC è inoltre obbligato ad evidenziare se ricorrono o meno gli estremi per l'esercizio delle funzioni previste all'art. 79, comma 2, lettera f) del CAD (sospensione e revoca della qualificazione).
2. Le parti si danno atto che, ai sensi dell'Art. 21 del Regolamento, è responsabilità del CNIPA istruire la procedura per la valutazione della Commissione per i fornitori iscritti negli Elenchi nazionali e della Regione per i fornitori iscritti nei propri Elenchi.
3. Nel caso di rilevazioni sui servizi erogati da un fornitore nazionale relativi a scostamenti concentrati in un ambito territoriale limitato ad una o più Regioni è obbligo del CNIPA, prima di istruire la procedura, acquisire il parere della/e Regione/i interessate anche concordando azioni ispettive da affidare a team di esperti delle parti.
4. Le parti si danno atto che, qualora sia necessario procedere urgentemente, il CNIPA può avviare tutte le azioni di sua competenza fermo restando l'obbligo di segnalare alla Commissione le motivazioni dell'urgenza di provvedere.
5. In relazione alle segnalazioni da parte del CG-SPC di cui al comma 1, la Regione si obbliga ad istruire la pratica connessa, ovvero ad avviare le azioni ispettive di propria competenza, fornendo tempestiva comunicazione al CNIPA.

Art.25 CG-SPC Regionali (CG-SPC-R)

1. La Regione può avvalersi di un proprio Centro di Gestione (CG-SPC-R) per monitorare i servizi di connettività e sicurezza erogati esclusivamente dai fornitori iscritti nell'Elenco regionale.
2. Sarà responsabilità della Regione definire le caratteristiche del CG-SPC-R e assicurare la conformità dei servizi erogati alle Regole tecniche.

Art.26 Condivisione dei risultati delle misure dirette e misure per facilitare la risoluzione delle controversie tra Amministrazioni e fornitori

1. Le parti si danno atto che le valutazioni derivanti dalle misurazioni dirette sono di patrimonio comune e, pertanto, sarà cura del CNIPA trasmettere alle Regioni gli affinamenti degli strumenti e dei metodi di misura proposti dal CG-SPC.
2. Le parti si danno atto che nel caso di contenziosi tra Amministrazioni del territorio della Regione e un fornitore iscritto negli Elenchi nazionali, il CNIPA e la Regione potranno utilizzare le informazioni del CG-SPC ai fini di facilitare la risoluzione della controversia.

Titolo VI - MISURE PER L'INTEGRAZIONE DELLE COMPONENTI DEL SPC – INTERAZIONE CON LE INFRASTRUTTURE DI CONNETTIVITÀ

Art.27 Caratteristiche della QXN e servizi resi

1. La QXN, quale componente delle infrastrutture condivise, opera sotto la responsabilità del CNIPA. E' la componente delle infrastrutture condivise in ambito SPC che realizza l'interconnessione delle reti dei fornitori dei servizi di connettività e delle Community Network, garantendo un livello di affidabilità del 99,99%. E' costituita da due nodi ridondati, collegati tra loro con due link ad alta velocità su percorsi differenziati, collocati presso il MIX (NAP situato a Milano) e il NAMEX (NAP situato a Roma).
2. La QXN eroga un servizio base per l'interconnessione presso un nodo QXN a scelta dell'Utente, che include:
 - a. alloggiamento delle apparecchiature di interconnessione dell'Utente per un'occupazione di spazio fino ad un massimo di ½ rack standard 19" predisposto da QXN con o 2 prese di alimentazione 220V su barre ridondate e con Precablaggio dal suddetto rack verso gli apparati QXN);
 - b. accesso (collegamento agli apparati QXN mediante un "accesso in configurazione completamente ridondata" con una velocità di Banda Nominale pari a 100 Mbps);
 - c. fornitura elettrica con caratteristiche di continuità;
 - d. assistenza tecnica per la gestione dei guasti ed installazione degli apparati;
 - e. possibilità di accesso ai locali contenenti il nodo QXN;
 - f. Service Level Agreement.
3. Le specifiche dei servizi offerti dalla QXN, le modalità di adesione da parte degli Utenti (fornitori di servizi di connettività e sicurezza iscritti negli Elenchi; Community Network) e gli obblighi tra le parti (SC-QXN e Utente) sono definite dal CNIPA in apposito documento, approvato dalla Commissione e pubblicato per via telematica (Regolamento di adesione ai servizi della QXN). Detto documento costituisce un documento tecnico integrativo alle Regole tecniche, ai sensi dell'Art. 3 delle stesse Regole tecniche.

Art.28 Modalità per connettere la CN della Regione Campania con le altre componenti del SPC

1. In relazione a quanto previsto all'Art. 17 delle Regole tecniche, la CN della Regione Campania assicura la propria connessione al SPC attraverso l'acquisizione del servizio di connettività, trasporto e sicurezza in ambito Infranet da un fornitore qualificato. Allo scopo di garantirsi l'accesso alla QXN, la Regione Campania ha provveduto alla stipula del contratto quadro OPA con la società Path-Net S.p.A. per assicurarsi il servizio di connettività, trasporto e sicurezza ridondato e attestato presso il POP regionale di Napoli. Inoltre, al fine di consentire lo scambio del traffico tra i soggetti aderenti alla CN regionale, la Regione Campania, nell'ambito del citato contratto, si è assicurata la realizzazione dell'infrastruttura di backbone, ad altissima velocità, che collega i 5 (cinque) POP regionali e che rappresentano i punti di accesso per i soggetti aderenti alla CN regionale. La Regione Campania si riserva di introdurre in futuro nuove soluzioni tecniche di interconnessione, sempre previo accordo con il CNIPA.
2. La Regione consente, tramite la propria infrastruttura, ai soggetti aderenti alla CN regionale collegati attraverso fornitori di servizi di connettività iscritti negli Elenchi di competenza, di interconnettersi al SPC, sottostando agli adempimenti connessi anche secondo quanto definito nel documento di cui all'Art. 27 comma 3.

3. Qualora non si procedesse all'interconnessione secondo quanto previsto al comma 1, le parti si danno atto che l'interconnessione della CN regionale alla QXN potrà essere effettuata secondo un piano esecutivo, ovvero un documento predisposto dal gestore della QXN ed approvato dalla Regione e dal CNIPA, nel quale saranno indicate le modalità ed i tempi previsti per la validazione della integrazione e l'attivazione dei servizi.
4. Nell'eventualità di cui al comma precedente, le prove di validazione dell'integrazione saranno effettuate nell'ambiente di collaudo. A completamento con esito positivo delle operazioni di validazione, si procederà alla migrazione nell'ambiente di esercizio ed alla esecuzione di prove di integrazione che coinvolgano uno o più soggetti aderenti alla CN regionale con una o più Amministrazioni centrali.

Titolo VII - MISURE PER L'INTEGRAZIONE DELLE COMPONENTI DEL SPC -INTERAZIONE CON IL NIV-SPC

Art.29 Caratteristiche del NIV-SPC e servizi resi

1. Il nodo di interconnessione VoIP (NIV-SPC), quale componente delle infrastrutture condivise, opera sotto la responsabilità del CNIPA e mette a disposizione delle Amministrazioni le funzioni di:
 - a. Centro di Interconnessione, con lo scopo di abilitare la comunicazione, direttamente mediante tecnologia VoIP, tra le diverse Amministrazioni che hanno deciso di introdurre la tecnologia VoIP e i cui domini² sono collegati al SPC;
 - b. erogazione centralizzata di servizi VoIP in modalità "centrex" e di messaggistica istantanea tra posti di lavoro delle Amministrazioni, al fine di offrire alle Amministrazioni la possibilità di introdurre al proprio interno la tecnologia Voice over IP secondo il paradigma previsto dall'architettura IP Centrex;
 - c. connessione alla Rete Telefonica Pubblica (fissa e mobile) dei soli domini VoIP IP Centrex attraverso le infrastrutture del NIV-SPC.
2. I soggetti aderenti alla CN regionale possono realizzare il proprio dominio VoIP secondo tre opzioni:
 - a. avvalendosi del servizio 'IP Centrex' che il NIV-SPC deve mettere a disposizione;
 - b. usufruendo del servizio di "Telefonia su IP" offerto dai fornitori nazionali dei servizi di connettività e sicurezza SPC (assegnatari della gara multifornitore);
 - c. dotandosi in maniera autonoma di un dominio VoIP locale oppure aderendo ad un'eventuale dominio VOIP regionale realizzato da infrastruttura regionale, residente in almeno un POP regionale. In tal caso il dominio VoIP (locale e/o regionale) potrà essere iscritto dal gestore del NIV-SPC alla funzione Centro di Interconnessione solo se detto dominio risulterà realizzato in modo congruente con il SPC, secondo specifiche di integrazione definite dal CNIPA, utilizzando protocolli standard e i meccanismi necessari a superare eventuali firewall ed elementi di Network Address Translation presenti all'interno dell'area amministrativa dei soggetti stessi.

² Con il termine '*dominio VoIP*' si fa riferimento ad un insieme di postazioni IP native ed ai relativi elementi sede della logica di controllo delle chiamate. Il dominio VoIP può, in taluni casi, contenere anche elementi di interfacciamento verso PBX telefonici in tecnologia tradizionale TDM oppure verso la rete telefonica pubblica fissa/mobile. Una Amministrazione può decidere di dotarsi, sulla base di elementi amministrativi della propria organizzazione interna, di uno o più domini VoIP.

3. Le specifiche per l'iscrizione alla funzione Centro di Interconnessione dei domini VoIP degli Utenti (Amministrazioni; Community Network), le modalità di adesione ai servizi del NIV-SPC e gli obblighi tra le parti (gestore del NIV-SPC, Utente e gestore dei domini VoIP dell'Utente) sono descritti in apposito documento, definito dal CNIPA in accordo con la Regione, approvato dalla Commissione, e pubblicato per via telematica (Regolamento di adesione ai servizi del NIV-SPC). Detto documento costituisce un documento tecnico integrativo alle Regole tecniche, ai sensi dell'Art. 3 delle stesse Regole tecniche.

Art.30 Obblighi della Regione ai fini di abilitare in ambito SPC la comunicazione inter-dominio mediante VoIP

1. In relazione a quanto previsto all'Art. 17 delle Regole tecniche, al fine di consentire la comunicazione, direttamente mediante tecnologia VoIP, tra i domini VoIP della Regione ed i domini VoIP delle altre Amministrazioni connesse al SPC, i gestori dei domini VoIP della Regione sono obbligati ad interfacciare il NIV-SPC, secondo le modalità definite nel documento di cui all'Art. 29 comma 3.
2. La Regione per le Amministrazione del proprio territorio, provvederà ad inserire nei Capitolati di gara gli obblighi per i fornitori di servizi di connettività VoIP iscritti negli Elenchi di competenza di aderire alle funzioni del Centro di Interconnessione del NIV-SPC, secondo quanto definite nel documento sopra indicato.

Art.31 Integrazione dei domini VoIP della Regione con i domini VoIP delle Amministrazioni Centrali

1. Le parti si danno atto che l'integrazione dei domini VoIP della Regione con il NIV-SPC sarà effettuato secondo un piano esecutivo, ovvero un documento predisposto dal gestore del NIV-SPC ed approvato dalla Regione e dal CNIPA, nel quale saranno indicate le modalità ed i tempi previsti per la validazione della integrazione e l'attivazione dei servizi.
2. Le prove di validazione della integrazione (integrazione dei servizi VoIP in ambito regionale con servizi VoIP da gara multifornitore e da gara NIV; integrazione con servizi VoIP sviluppati da altri provider, sia nazionali che regionali) saranno effettuate nell'ambiente di collaudo. A completamento con esito positivo delle operazioni di validazione, si procederà alla migrazione nell'ambiente di esercizio ed alla esecuzione di prove di integrazione

Titolo VIII - MISURE PER IL MUTUO SCAMBIO DEL KNOW HOW

Art.32 Misure per il mutuo scambio del know how

1. Il CNIPA e la Regione, si danno atto che sia molto vantaggioso il mutuo scambio di know how. A tal fine saranno poste in essere le seguenti attività:
 - a. affiancamento di personale degli Enti durante alcune fasi di sviluppo dei progetti a più alto contenuto tecnologico quali, ad esempio, le attività di realizzazione e collaudo;
 - b. accesso on-line controllato ai documenti di progetto e sviluppo in possesso dei due Enti. A tal fine saranno sviluppati dalle parti modalità che consentano al personale designato di accedere ai citati documenti.

Art.33 Modalità di adesione ai servizi di assistenza e formazione erogati dal CG-SPC

1. Il gestore del CG-SPC, su richiesta del CNIPA, potrà erogare al personale delle Amministrazioni servizi di formazione sulle materie inerenti il SPC, con particolare riferimento alle norme, all'architettura tecnica nel suo insieme ed ai servizi di monitoraggio della qualità e della sicurezza. L'offerta formativa è articolata in più moduli didattici. Il catalogo dei moduli è definito dal CNIPA e pubblicato per via telematica.
2. Per usufruire dei servizi di cui al comma 1 la Regione invia richiesta al CNIPA, specificando i moduli di interesse, il numero ed il profilo degli utenti cui deve essere erogata la formazione ed indicando eventuali requisiti specifici.
3. Il CNIPA comunicherà alla Regione il programma degli interventi di formazione e le modalità di erogazione.

Art.34 Misure di supporto per l'istituzione dei Centri di Competenza

1. In relazione alle disposizioni contenute all'Art. 16 del Regolamento, che attribuiscono alla Regione la facoltà di istituire un Centro di Competenza per istruire le pratiche di qualificazione dei fornitori SPC e di certificazione dei servizi SPC in ambito regionale ovvero per svolgere le connesse attività di vigilanza, la Regione può richiedere al CNIPA, mediante la stipula di una convenzione onerosa, l'erogazione di specifici interventi formativi per il personale preposto, nella modalità tradizionale e attraverso training on the job. La Regione può altresì richiedere al CNIPA assistenza per la predisposizione della documentazione indicata all'Art. 17 del Regolamento.

Art.35 Misure di supporto per l'istituzione degli Elenchi dei fornitori SPC regionali

1. In relazione alle disposizioni contenute all'Art. 14 del Regolamento, che attribuiscono alla Regione la facoltà di istituire Elenchi regionali di fornitori qualificati SPC, la Regione può richiedere al CNIPA mediante la stipula di una convenzione non onerosa, servizi di supporto per l'esecuzione delle attività relative alla istituzione degli Elenchi regionali ed alla gestione del ciclo di vita della qualificazione dei fornitori iscritti in detti Elenchi. Tali attività in particolare riguardano:
 - a. la definizione dei criteri da proporre alla Commissione per l'iscrizione, sospensione e revoca della qualificazione nell'ambito di competenza delle Regione (esercizio delle funzioni indicate all'Art. 4, comma 4 del Regolamento);
 - b. l'accertamento della sussistenza dei requisiti e del rispetto dei criteri ai fini della iscrizione negli Elenchi regionali e l'istruzione delle pratiche per la proposta di iscrizione, ai fini dell'approvazione da parte della Commissione;
 - c. la vigilanza sui fornitori iscritti negli Elenchi di competenza della Regione, secondo quanto indicato al Titolo VI del Regolamento, e l'istruzione delle pratiche per la proposta di sospensione/revoca della qualificazione da sottoporre alla Commissione

Art.36 Misure di supporto per la certificazione dei servizi SPC erogabili in ambito regionale

1. Con riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 5 del Regolamento, che attribuiscono alla Regione le responsabilità connesse alla certificazione dei servizi erogabili dai fornitori iscritti negli Elenchi di competenza della Regione, il CNIPA consente alla Regione l'accesso controllato, per via telematica, alla documentazione relativa al collaudo del modello di funzionamento dei servizi SPC erogati dai fornitori iscritti negli Elenchi nazionali. Detta documentazione, predisposta in conformità a quanto indicato nel Titolo V delle Regole tecniche, è presa a riferimento per l'istruttoria delle pratiche di competenza del CNIPA da sottoporre alla Commissione ai fini della certificazione dei servizi in ambito nazionale.
2. In relazione a quanto sopra, le parti si danno atto che la Regione può richiedere al CNIPA mediante la stipula di una convenzione non onerosa, servizi di supporto per l'espletamento delle attività connesse alla certificazione dei servizi erogabili dai fornitori iscritti negli Elenchi di competenza della Regione. Dette attività in particolare possono riguardare:
 - a. la verifica che la documentazione dei servizi sia conforme a quanto indicato nelle Regole tecniche e consenta di identificare in modo univoco i servizi da certificare (cfr. Art. 8 del presente atto);
 - b. il supporto nella esecuzione delle verifiche di conformità dei servizi alla documentazione di riferimento;
 - c. l'istruttoria delle pratiche da sottoporre alla Commissione ai fini della iscrizione/cancellazione dei servizi dagli Elenchi di competenza della Regione.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li

per il CNIPA

Il Presidente

Prof. Fabio Pistella

per la Regione Campania

L'Assessore all'Università e Ricerca
Scientifica - Innovazione Tecnologica e
Nuova Economia - Sistemi informativi e
statistica

Prof. Nicola Mazzocca
